

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 N. 4

Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge definisce strumenti ed interventi per promuovere il rilancio delle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e la salvaguardia del territorio.
2. La presente legge, in particolare, persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire l'aumento della superficie media aziendale attraverso l'accorpamento delle superfici a vocazione agricola e forestale in unità colturali più estese, idonee allo sviluppo di imprese gestibili secondo canoni di razionalità ed efficienza;
 - b) sostenere il recupero a fini produttivi agricoli dei terreni agricoli incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni;
 - c) favorire l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo all'inserimento delle giovani generazioni assegnando in concessione gratuita aree demaniali regionali;
 - d) contribuire alla funzione di presidio e salvaguardia del territorio montano e rurale, attraverso misure idonee a favorire lo sviluppo delle aziende agro-forestali esistenti, nonché l'insediamento di nuove, in grado di coniugare il recupero e la preservazione delle pratiche agricole tradizionali con lo sviluppo di innovative filiere agro-forestali locali;
 - e) prevenire il dilavamento e l'erosione del suolo fertile, nonché il rischio di incendi, promuovendo da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui terreni e delle amministrazioni locali un atteggiamento maggiormente attento e responsabile verso la salvaguardia e la cura del territorio;
 - f) semplificare la normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongono al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola e selvicolturale.
3. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2.
4. La Regione riconosce, altresì, il ruolo strategico multifunzionale svolto dalle imprese agro-forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio e promuove la diversificazione delle attività aziendali allo scopo di consentire all'imprenditore agricolo di integrare i redditi derivanti dalle produzioni agro-forestali.

Articolo 2 (Azioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, con la presente legge, promuove:
 - a) una più efficace azione di vigilanza sul rispetto degli obblighi dei proprietari di terreni agricoli o forestali con particolare attenzione alla regimazione del deflusso delle acque meteoriche;
 - b) gli interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su iniziativa dei singoli o delle amministrazioni locali, anche sostenendo la costituzione di consorzi agro-forestali sia tra proprietari e conduttori, sia tra soli proprietari, anche ai sensi e per le finalità di cui al Titolo II, Libro III, Sezioni II e III del Codice civile;
 - c) la costituzione della Banca regionale della terra, di cui all'articolo 6;
 - d) la messa a coltura di terreni agricoli o forestali incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni.

2. Nell'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettera d), è riconosciuta priorità alle imprese, con particolare riguardo a quelle costituite da giovani, che incrementano le proprie dimensioni in termini di unità lavorative, secondo parametri tecnici stabiliti nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale in attuazione della normativa e degli indirizzi comunitari di riferimento, nonché alle aziende agricole biologiche ed a quelle che praticano l'agricoltura sociale.
3. La Regione si attiva con il Ministero della Giustizia e gli istituti penitenziari al fine di utilizzare i detenuti per il recupero del patrimonio boschivo sulle aree demaniali.

Articolo 3

(Vigilanza sul rispetto degli obblighi connessi alla proprietà o al possesso di terreni)

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e dalla vigente normativa in materia di salvaguardia forestale, difesa del suolo, tutela dell'ambiente e protezione civile, i comuni, avendo particolare riguardo alle aree che presentano situazioni di rischio, vigilano affinché tutti i soggetti pubblici o privati i quali, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità di terreni agricoli o forestali, provvedano a verificare periodicamente il loro stato di conservazione intervenendo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4

(Ambiti di intervento)

1. La Regione, d'intesa con i comuni interessati, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, individua, con deliberazione di Giunta, gli ambiti territoriali a vocazione agro-forestale, nei quali sia accertata la necessità di interventi volti a:
 - a) ripristinare la rete di regimazione del deflusso delle acque piovane e di natura sorgiva, anche al fine di una migliore gestione della risorsa idrica;
 - b) realizzare invasi e vasche a monte degli appezzamenti al fine del contenimento dell'acqua piovana per il successivo utilizzo irriguo e di antincendio;
 - c) consolidare i versanti rimodellati con terrazzamenti e ciglioni inerbiti allo scopo del loro recupero agricolo;
 - d) gestire la copertura arborea, anche attraverso opportuni interventi di alleggerimento, al fine di rendere più efficace l'azione protettiva del bosco, nonché di migliorare ed incrementare qualità, quantità e tipologia dei prodotti ritraibili;
 - e) prevenire il rischio di incendio, mediante opportuni interventi sulla copertura vegetale.
2. La Regione, sentiti i comuni di cui al comma 1, definisce con deliberazione di Giunta, per ciascun ambito territoriale, le linee guida per la predisposizione di piani di gestione, promossi da soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
3. Per le finalità della presente legge ovvero al fine di dare attuazione ai piani di cui al comma 2, possono essere sottoscritte, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, apposite convenzioni tra imprese agricole, anche collegate in rete, e Pubblica Amministrazione destinate allo svolgimento di attività tese alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura del territorio con particolare attenzione all'assetto idrogeologico.

Articolo 5

(Competenze dei comuni)

1. I regolamenti di polizia rurale, adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni, indicano, fra l'altro, le misure minime, attuabili dai proprietari dei terreni a vocazione agro-forestale, ovvero da coloro che ne abbiano la disponibilità in virtù di diritti reali o personali di godimento, per fare fronte alle seguenti necessità:
 - a) prevenire il dilavamento e l'erosione del suolo fertile, provvedendo, ove necessario, ad assicurare idonei interventi di regimazione del deflusso delle acque, al di fuori del reticolo idrografico individuato dalle competenti autorità di bacino, anche attraverso una più attenta gestione del soprassuolo;
 - b) prevenire il rischio di incendio, assicurando la periodica pulizia degli areali maggiormente esposti e provvedendo, ove necessario, alla rimozione della necromassa vegetale, suscettibile di alimentare il fuoco;

- c) concorrere a prevenire o limitare il rischio di dissesto idrogeologico.
2. Gli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) obbligatoria o facoltativa e al permesso di costruire di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni che riguardano le aree di produzione agricola o di presidio ambientale di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale 3 aprile 1998, n. 16 (Attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 in materia di funzioni conferite alla Regione in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e alimentazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno, da trascriversi presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, recante l'individuazione delle opere di manutenzione del fondo e degli interventi di controllo dell'assetto vegetazionale che il titolare o avente causa deve garantire annualmente, per un periodo non inferiore a dieci anni.
 3. Sono esclusi dalla sottoscrizione dell'atto unilaterale di impegno di cui al comma 2 le imprese agricole, forestali e i coltivatori diretti qualora i manufatti realizzati siano riconducibili esclusivamente allo svolgimento dell'attività agro-forestale e ad essa funzionali; tali manufatti sono oggetto di un vincolo di destinazione d'uso non inferiore ai dieci anni.
 4. Il Comune può, altresì, in deroga alle disposizioni applicative della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, stabilire l'esenzione dal pagamento della quota B della tariffa urbanistica di riferimento afferente le opere di urbanizzazione per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e sostituzione edilizia da eseguirsi da parte di soggetti imprese agro-silvo-pastorali che si impegnano, con l'atto unilaterale di cui al comma 2, al mantenimento delle opere e dell'assetto vegetazionale dei fondi per un periodo di venti anni.

Articolo 6 (Banca regionale della terra)

1. Allo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente per materia, la Banca regionale della terra.
2. La Banca regionale della terra consiste in una base dati informatica, accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni, concernenti le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune, competente per territorio, la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi.
3. In un'apposita sezione della Banca regionale della terra sono, altresì, inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni concernenti le particelle di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440: "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate") e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Possono chiedere l'inserimento nella base dati della Banca regionale della terra delle coordinate catastali identificative delle rispettive particelle e delle eventuali ulteriori informazioni alle stesse riferibili tutti coloro i quali, non volendo o non potendo esercitare in proprio alcuna forma di coltivazione o di cura dei terreni posseduti in Liguria, siano, nondimeno, disponibili a cederne, a titolo gratuito od oneroso, la detenzione o il possesso a terzi.
5. La Regione, avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca regionale della terra e delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge, provvede a:
 - a) fornire supporto a tutti i soggetti titolari di diritti reali su terreni classificati "agricoli" o "forestali" dai piani urbanistici comunali che intendano cederne la detenzione a terzi per il loro recupero a fini prioritariamente produttivi, riservandosene il possesso;
 - b) agevolare coloro che abbiano interesse ad acquisire la detenzione o il possesso dei terreni classificati "agricoli" o "forestali" dai piani urbanistici comunali in vista del loro prioritario recupero produttivo;
 - c) promuovere e favorire la costituzione dei consorzi agro-forestali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), anche su proposta di comuni o di privati;
 - d) supportare i comuni che intendano dotarsi o dispongano di un regolamento di polizia rurale coerente con le finalità ed i contenuti della presente legge.
6. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 7 **(Incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può erogare le seguenti tipologie di incentivi:
 - a) a favore degli imprenditori agricoli:
 - 1) aiuti "una tantum" per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti o di terreni non agricoli; gli aiuti, di importo non superiore a euro 500,00 per ettaro, sono concessi nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
 - 2) aiuti per le spese relative all'acquisizione di particelle, funzionali all'aumento o all'accorpamento della superficie aziendale utilizzata, a fronte dell'impegno degli acquirenti, ovvero dei loro aventi causa, a coltivare gli appezzamenti così acquisiti per un periodo non inferiore a dieci anni; gli aiuti possono essere concessi fino al 100 per cento delle spese ammissibili a favore dei titolari di terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
 - b) a favore dei proprietari di terreni forestali non titolari o soci di imprese agricole per l'acquisto di nuovi fondi, nonché per la copertura dei costi eventualmente sostenuti per la costituzione di consorzi, funzionali all'attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria, supportato da idonei strumenti di pianificazione finalizzati alla gestione forestale.
2. In attuazione delle politiche per lo sviluppo dell'agricoltura, della selvicoltura e del territorio rurale è concessa priorità agli interventi di recupero a scopo produttivo dei terreni incolti.
3. Nella gestione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 e delle altre misure di sostegno proporzionali alla superficie è concessa priorità ai terreni rimessi a coltura in quanto precedentemente incolti o non destinati all'agricoltura.
4. Nella gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di cui agli articoli 85 undecies e duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) è concessa priorità all'impianto di vigneti su terreni precedentemente incolti o non destinati all'agricoltura.

Articolo 8 **(Contributi a favore dei comuni e dei consorzi)**

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base ai criteri di priorità stabiliti dalla Giunta, eroga contributi a fondo perduto a favore dei comuni che, in attuazione dei piani di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, si trovino nella necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria, i cui costi non possano essere interamente addebitati ai singoli proprietari.
2. I contributi di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sono erogati anche a favore dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Articolo 9 **(Sanzioni per la violazione degli impegni sottoscritti con gli atti d'obbligo)**

1. In caso di inosservanza degli obblighi sottoscritti con l'atto di impegno di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, il Comune procede nei confronti del soggetto inadempiente diffidandolo ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, applica una sanzione pecuniaria, il cui importo, compreso tra euro 300,00 e euro 600,00 per ettaro, deve essere commisurato alla superficie censuaria di ogni singola particella posseduta.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dal Comune e destinati al finanziamento di interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio.

Articolo 10
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo."
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
"a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;"
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
"b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;"
4. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché le tartufaie coltivate".
5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
"f) bis le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
f) ter le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l'esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati."
6. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"3. Quando sugli appezzamenti di terreno di cui al comma 2, lettera b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione avente i requisiti di cui al comma 1, tali terreni sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva comunque la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, secondo le indicazioni di cui all'articolo 47, comma 5."
7. Il comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. Per la ripresa dell'attività agricola sugli appezzamenti di terreno di cui all'articolo 2, comma 3, è necessario inoltrare al Comune territorialmente competente una denuncia di avvio delle operazioni di ripristino, almeno sessanta giorni prima della data prevista, fornendo gli estremi catastali degli appezzamenti interessati; i terreni oggetto di denuncia di ripresa dell'attività agricola sono comunque vincolati a tale destinazione d'uso per i venti anni successivi alla comunicazione medesima."
8. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 47 bis della l.r. 4/1999 è sostituita dalla seguente:
"b) per la ripresa dell'attività agricola di cui all'articolo 47, comma 5;"

Articolo 11
(Modifiche alla l.r. 18/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 6, comma 1,".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il 31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "i successivi novanta giorni".

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 2".
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dal ricevimento del piano".
5. Al comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: " , entro il 15 settembre di ogni anno," sono soppresse.
6. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "Agricoltura" è sostituita dalle seguenti: "Ispettorato Agrario".
7. Alle lettere c), d), e), f) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "due rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante".
8. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCHEM) regionale" sono sostituite dalle seguenti: "due rappresentanti dei comuni su designazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)".
9. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

Articolo 12 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 1.500.000,00 dell'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2014 nell'Area XIII "Agricoltura" all'U.P.B. 13.212 "Investimenti a favore dell'economia montana".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 11 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 N. 4

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Barbagallo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 1 0 0 in data 1 5 marzo 2013 ;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 1 marzo 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 2 7 0 ;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 22 marzo 2013;*
- d) *la IV Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 10 febbraio 2014;*
- e) *la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 13 febbraio 2014;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 4 marzo 2014 ;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 03 aprile 2014 .*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Oliveri A.)

Non è necessario essere geologi, agronomi, storici del paesaggio o amministratori locali per rendersi conto del gravissimo stato di degrado in cui versa gran parte del nostro territorio. Per questo è sufficiente avere seguito, anche solo distrattamente, le notizie rimbalzate quotidianamente dai media. A maggior ragione chiunque abbia rivestito o rivesta incarichi istituzionali nella nostra Regione, nelle amministrazioni locali come in questa Assemblea, non può non avere contezza di quanto sia fragile il nostro territorio, esposto a rischi molteplici di origine naturale ed antropica, talvolta suscettibili di compromettere la stabilità degli assetti idrogeologici, fino a minacciare l'integrità delle infrastrutture e delle abitazioni con quanto ne è conseguito ed ancora potrebbe conseguirne in termini di rischio per l'incolumità fisica delle persone.

Tra le principali cause di questo stato di cose, figura certamente l'abbandono progressivo delle attività agricole, attestato in modo eloquente dai dati dell'ultimo censimento nazionale dell'agricoltura (2010). La riduzione della superficie agricola utilizzata ha comportato il venir meno di quella storica funzione di presidio del territorio, tradizionalmente assicurata dalla presenza degli agricoltori, così importante soprattutto sotto il profilo della regimazione delle acque, come gli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2012, per non citare quelli più recenti, ci hanno fatto comprendere.

Per contrastare questo trend due sono gli strumenti che la politica agricola della Regione Liguria può mettere in campo:

- a) *la legislazione (di settore) ovvero la definizione di un quadro normativo più favorevole allo sviluppo ovvero alla ripresa delle attività agricole e selvicolturali, con possibile mobilitazione di risorse finanziarie regionali proprie;*

- b) *la programmazione (di settore) con la previsione di misure di intervento, tra le quali, in primo luogo, quelle del Piano di Sviluppo Rurale (o PSR) in buona parte finanziato con risorse nazionali ed europee.*

Ora, per quanto riguarda il primo strumento, la Regione come qualsiasi altra pubblica amministrazione del nostro paese, deve fare i conti con una crescente penuria di risorse finanziarie. Tale circostanza limita fortemente la possibilità di distribuire incentivi economici massicci per stimolare processi virtuosi. Un modo altrettanto, se non addirittura, in alcuni casi, più efficace per favorire la ripresa economica, in agricoltura, non meno che in altri ne ostacolano l'iniziativa.

Questa legge, pur con tutti i limiti che la contraddistinguono, cerca di promuovere il settore agroforestale, avvalendosi di una pluralità di leve o strumenti, spesso collegati ad incentivi economici diretti: si tratta dei contributi erogabili agli imprenditori agricoli per il recupero a fini produttivi di terreni agricoli incolti ovvero per l'acquisizione di nuove particelle in vista dell'incremento della superficie media aziendale, ovvero destinati ai proprietari di terreni forestali (per la copertura dei costi sostenuti) per la costituzione di consorzi preordinati all'attuazione di piani di ricomposizione e riordino fondiario, miranti alla gestione, nonché alla valorizzazione delle non indifferenti risorse forestali del nostro entroterra.

Un'ulteriore leva, davvero innovativa, destinata anch'essa a favorire indirettamente i processi di ricomposizione e riordino fondiario, è costituita dalla Banca Regionale della Terra, strumento volto a favorire l'incontro tra offerta e domanda di terreni ovvero tra chi dispone di terreni, ma non ha la volontà o la possibilità di coltivarli e chi, invece, è interessato a rilevarli per acquisirne la gestione in vista della loro messa a coltura. Chiunque potrà consultare tale strumento e contribuire ad implementarlo, segnalando le coordinate catastali delle particelle che intende mettere a disposizione o che risultano trovarsi in stato di abbandono. (La regolazione dei rapporti economici ovvero di eventuali transazioni che le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, ritenessero di stipulare, esula dalla disciplina ovvero dal campo di intervento della presente legge!)

Il provvedimento contiene, altresì, alcune disposizioni volte a sostenere gli sforzi di quelle amministrazioni locali che intendano farsi carico di una più attenta gestione del territorio, sia attraverso l'adozione di regolamenti di polizia rurale, sia attraverso l'adozione di specifici piani di gestione per la cui attuazione la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, potrà erogare dei contributi.

Ulteriori aspetti salienti del disegno di legge riguardano l'aggiornamento della normativa forestale allo scopo di rimuovere alcuni ostacoli di ordine giuridico che si frappongono al recupero all'agricoltura dei terrazzamenti invasi dal bosco (Modifiche alla legge 4/1999 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)) e la normativa sulle terre incolte (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)).

L'elaborazione del disegno di legge, sottoposto oggi al voto dell'Assemblea legislativa regionale, ha tratto spunto da diverse occasioni di riflessione e confronto ed ha conosciuto diverse tappe.

- 1) *Alcuni elementi di riflessione forniti dal 6° Censimento generale dell'agricoltura, nonché dalla rilettura dei dati di contesto contenuti nel Programma Forestale Regionale:*

A fronte di una estensione complessiva del territorio regionale di 5.420 kmq, la superficie agricola utilizzata ammontava nel 2010, in base alle rilevazioni del VI Censimento generale dell'agricoltura a 430 kmq: circa l'8% del totale. Tale entità risulta tanto più esigua, se si raffronta il dato odierno con quello rilevato dal censimento del 1961. In allora la superficie agricola utilizzata raggiungeva i 2.198 kmq, pari a circa il 40% della superficie complessiva.

Come si ricava dai dati sopra richiamati la superficie agricola utilizzata in Liguria si è ridotta nel corso degli ultimi decenni in misura drammatica: oggi la sua estensione, si avvicina ad appena 1/5 di ciò che risultava nel 1961 (219.810 ettari allora contro i 43.033 attuali).

Tale dinamica, unitamente alla altrettanto sensibile diminuzione del numero delle aziende agricole, consegue al progressivo abbandono del territorio montano e rurale, con quanto ne può derivare, in termini di rischi naturali, sia sotto il profilo della stabilità degli assetti idrogeologici, sia dal punto di vista della gestione del soprassuolo e del pericolo degli incendi.

In base ai dati stimati, riportati nel Programma Forestale Regionale, nel periodo intercorrente tra il 1960 e l'inizio degli anni 2000, le aree forestali in Liguria sono aumentate in modo sensibile, passando da circa il 44% al 70% della superficie territoriale complessiva (da 2.400, compreso il castagneto da frutto a 3.900 kmq). Questo incremento del bosco ha interessato vaste aree precedentemente destinate alle attività agricole, sulle quali insisteva in passato un capillare sistema di terrazzamenti, supportato da un fitto reticolo di regimazione del deflusso delle acque di superficie. Questi terrazzamenti non sono idonei a reggere il peso crescente di un soprassuolo che si sviluppa in modo naturale ma disordinato, minando la stabilità dei versanti.

Prima che l'evoluzione delle dinamiche naturali possa ristabilire un nuovo equilibrio, sussiste il rischio concreto che le aree urbanizzate della costa subiscano gli ulteriori effetti di questo abbandono.

- 2) *Il lavori preparatori ed il documento conclusivo della Conferenza Regionale dell'Agricoltura 21 e 22 settembre 2012.*

L'importanza di questo evento, al di là delle enunciazioni di principio recate dal documento finale, è consistita nell'avvio di un fondamentale confronto, articolato per singoli sottosettori o gruppi di lavoro, tra i diversi soggetti che a vario titolo svolgono un ruolo nella ricognizione dei bisogni del comparto e nella definizione degli obiettivi delle politiche agroforestali.

- 3) *L'argomento di Giunta approvato il 26 ottobre 2012*

Con esso è stato dato mandato all'Assessore Giovanni Barbagallo di predisporre un disegno di legge che raccogliesse gli stimoli e le indicazioni emerse dalla Conferenza Regionale dell'Agricoltura per trasferirli in un testo normativo innovativo in grado di rispondere, almeno parzialmente, alle istanze del territorio e degli operatori.

- 4) *L'approvazione in data 15 marzo 2013 del disegno di legge presentato all'esame dell'organo consiliare*

Nel periodo intercorrente tra l'ottobre 2012 ed il marzo 2013 la bozza del disegno di legge ha formato l'oggetto di un intenso ed approfondito dibattito al sia al tavolo verde, che vede periodicamente confrontarsi l'Assessore ed i dirigenti del Dipartimento Agricoltura con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole, sia in numerose altre occasioni pubbliche durante le quali l'Assessore ha esposto gli obiettivi e gli strumenti del disegno di legge, facendosi carico di riportare le osservazioni ricevute per approfondirle e meglio valutarle. Nello stesso lasso temporale la bozza del disegno di legge nella versione licenziata con argomento di giunta è stata sottoposta all'esame dell'ANCI.

- 5) *L'esame del disegno di legge da parte del Consiglio regionale*

Nel corso di numerose audizioni sono stati doverosamente sentiti in merito al disegno di legge diversi soggetti che, in molti casi già avevano avuto modo di esprimersi durante i lavori preparatori sulla bozza.

Sono giunte le osservazioni e le valutazioni del Comitato delle Autonomie Locali, quelle di singoli consiglieri sia di maggioranza, che di minoranza, il parere degli uffici del Consiglio, vertenti su molteplici aspetti del disegno di legge, le cui criticità sono state segnalate all'Assessore.

- 6) *L'approvazione in data 27 dicembre 2013 degli emendamenti della Giunta ed il nuovo esame da parte della IV Commissione.*

Gli emendamenti presentati dalla Giunta sono stati ritenuti dalla maggioranza dei componenti della IV Commissione per lo più idonei a recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito pubblico svoltosi all'interno ed all'esterno delle sedi istituzionali, seguito alla presentazione del disegno di legge. L'Assessore e gli uffici con disponibilità e pragmatismo hanno provveduto a riformulare alcune parti fondamentali del disegno di legge al fine di rimuovere le principali criticità segnalate dall'organo legislativo.

In concomitanza con l'esame dell'emendamento della Giunta, nuovi emendamenti sono stati presentati dai componenti della Commissione molti dei quali accolti dall'Assessore.

7) *Il dibattito conclusivo ed il voto finale dell'Aula.*

Oggi, finalmente il disegno di legge è davvero giunto in dirittura di arrivo. Penso di interpretare un sentimento diffuso, formulando l'auspicio che questo momento non costituisca semplicemente un traguardo di un lungo e laborioso iter legislativo, ma rappresenti invece un punto di partenza e di appoggio per imprimere una spinta propulsiva al rilancio dell'agricoltura ed al recupero del nostro territorio.

Per questo motivo ritengo che questo provvedimento risponda ad una esigenza largamente avvertita dall'opinione pubblica più informata, quella cioè di riconoscere all'agricoltura quella fondamentale funzione di presidio del territorio che i drammatici eventi alluvionali degli ultimi anni hanno reso evidente.

Se vogliamo che l'agricoltura in Liguria possa tornare a svolgere la sua tradizionale funzione di presidio dobbiamo renderci conto che il valore dei servizi ambientali forniti dalle aziende agricole, non sempre potendo trovare adeguato corrispettivo nel prezzo dei prodotti agricoli, meriterebbe nondimeno di essere riconosciuto e, nei limiti del possibile, remunerato. Esiste tuttavia un modo se non alternativo, certamente complementare, per sostenere questa funzione di presidio: la Banca Regionale della Terra si prefigge di promuovere quei processi di ricomposizione e riordino fondiario che favorendo l'aumento della superficie media aziendale, ostacolata dall'estremo frazionamento delle proprietà, possono consentire alle nostre imprese agricole e forestali di recuperare margini di competitività.

Gli strumenti messi in campo da questa legge, in tanto potranno produrre risultati apprezzabili sul territorio, in quanto saranno integrati e coordinati con alcune delle misure del Piano di Sviluppo Rurale. Tale piano consentirà di mobilitare globalmente, nel periodo 2014-2020 oltre 300 milioni di euro di fondi pubblici su scala regionale.

Nessuno può pensare realisticamente che ai gravi problemi di dissesto idrogeologico che affliggono il nostro territorio sia possibile porre rimedio semplicemente erogando qualche contributo favorendo chi cerca di recuperare il territorio all'agricoltura. Sarebbe nondimeno errato sottovalutare l'importanza dell'attività agricola e quindi delle misure idonee a favorirne la ripresa ai fini del governo del territorio. In armonia con i nuovi indirizzi della programmazione comunitaria questa legge mira a coniugare gli obiettivi di rilancio dell'agricoltura con le esigenze di salvaguardia del territorio.

Per usare uno slogan che mi sembra ben riassumere lo spirito del provvedimento "un territorio coltivato è un territorio preservato!"

Si rappresenta, in particolare, che il presente disegno di legge risponde all'esigenza di creare condizioni per il rilancio dell'agricoltura in Liguria ed a salvaguardia del territorio ligure rurale, fragile e gravato da un processo di abbandono ormai in atto da diversi anni che può comportare rischi naturali, sia sotto il profilo della stabilità dell'assetto idrogeologico sia sotto il punto di vista della gestione del terreno e del pericolo degli incendi.

L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce gli strumenti d'interventi al fine di promuovere il rilancio delle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e la salvaguardia del territorio; individua le finalità del provvedimento, riconosce la ricomposizione ed il riordino fondiario quali presupposti indispensabili per il raggiungimento delle finalità del provvedimento stesso e individua il riconoscimento da parte della Regione del ruolo strategico multifunzionale svolto dalle imprese agricole e forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio.

All'articolo 2, la Regione disciplina una più efficace azione di vigilanza in merito al rispetto degli obblighi dei proprietari di terreni agricoli o forestali; individua gli interventi volti ad agevolare la mobilità fondiaria su iniziativa dei singoli o delle amministrazioni locali anche attraverso la costituzione dei Consorzi agroforestali; prevede la costituzione della Banca Regionale della Terra nonché la messa a coltura di terreni agricoli o forestali incolti nonché di terreni con altre precedenti destinazioni.

All'articolo 3 vengono individuate le modalità di vigilanza nel rispetto degli obblighi connessi alla proprietà ed al possesso di terreni da parte dei Comuni e della Regione, affinché tutti i soggetti pubblici o privati che, a qualsiasi titolo, abbiano la disponibilità di terreni agricoli o forestali, provvedano a verificare il loro stato di conservazione.

L'articolo 4 individua gli ambiti di intervento, d'intesa con i Comuni interessati, a vocazione agro-forestale.

L'articolo 5 individua specificatamente le competenze dei Comuni in materia: i regolamenti di polizia rurale indicano, tra l'altro, le misure minime attuabili dai proprietari dei terreni a vocazione agro-forestale; individua, altresì, gli interventi a DIA obbligatoria o facoltativa e al permesso di costruire riferito alle aree di produzione agricola o di presidio ambientale.

L'articolo 6 ha lo scopo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario e, al fine di favorire la salvaguardia del territorio, la Regione istituisce la Banca Regionale della Terra, ovvero una base dati informatica accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, con le indicazioni catastali dei terreni. Tutti coloro che non possono o non vogliono esercitare in proprio alcuna forma di coltivazione potranno chiedere l'inserimento dei terreni nella base dati della Banca Regionale della Terra. La banca regionale della terra diventa, pertanto, elemento propulsore per fornire supporto a proprietari di terreni agricoli o forestali che intendono cederne la detenzione a terzi; per agevolare coloro che hanno interesse ad acquisire la detenzione o il possesso dei terreni classificati agricoli o forestali e così via, ed infine a supportare i Comuni che intendono dotarsi di un regolamento di polizia rurale conforme al presente disegno di legge.

Sono previsti, inoltre, all'articolo 7 gli incentivi a favore degli imprenditori agricoli e dei proprietari di terreni forestali, nonché all'articolo 8 i contributi a favore dei Comuni e dei Consorzi.

L'articolo 9 individua le sanzioni da applicare in caso di violazione degli impegni sottoscritti con atti indicati nel provvedimento.

L'articolo 10 individua le modifiche alle leggi regionali già vigenti in materia di foreste e di assetto idrogeologico come pure l'articolo 11 che modifica la precedente legge regionale relativa all'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate, insufficientemente coltivate).

Il presente disegno di legge, previo parere del CAL e relative audizioni, è stato esaminato dalla IV Commissione consiliare ed approvato a maggioranza, con emendamenti. Il testo è composto da 12 articoli e, sullo stesso, la II Commissione ha espresso, favorevolmente, parere di compatibilità.

Per questo chiedo a tutti di votarla convintamente.

Relazione di minoranza (Consigliere Chiesa E.)

Il disegno di legge approvato dalla IV Commissione rappresenta sicuramente uno strumento importante al fine di porre rimedio al recupero dei terreni incolti che negli ultimi decenni hanno subito un progressivo abbandono che in buona parte è la causa del dissesto idrogeologico al quale stiamo assistendo negli ultimi anni.

Negli ambiti di intervento oltre prevedere, azioni idonee alla regimazione e al corretto deflusso delle acque bisogna ripristinare una vecchia tradizione consentendo la realizzazione di invasi e vasche a monte degli appezzamenti dei terreni, in grado di adempiere a molteplici finalità quali il

contenimento dell'acqua al momento delle piogge e il successivo utilizzo irriguo, oltre a svolgere un ruolo indispensabile in caso di incendi.

Alcune competenze che il disegno di legge demanda ai Comuni non sembrano di facile attuazione in quanto costose per i proprietari dei terreni tenendo conto che si deve intervenire su territori trascurati da lungo tempo.

Nel testo approvato in Commissione non vengono adeguatamente individuate le azioni a sostegno delle aree demaniali producendo di fatto una sperequazione tra i doveri del pubblico e quelli del privato.

Sulle aree demaniali, per incentivare l'occupazione giovanile, su loro richiesta bisogna cedere in comodato gratuito parte delle aree a condizione che vengano rese produttive garantite le finalità della presente legge.

Altra azione che potrebbe essere attivata riguarda la collaborazione tra enti locali e gli istituti di detenzione, che attraverso l'utilizzo dei carcerati, potrebbe garantire il recupero del patrimonio boschivo sulle aree demaniali prevedendo possibili sconti di pena.

In una Regione come la nostra dove l'agricoltura sembra attraversare un momento di grave difficoltà, si ritiene che il provvedimento dovrebbe sperimentare azioni capaci a favorire l'intervento di cittadini che non esercitano l'agricoltura quale attività primaria.

Ritengo inoltre opportuno consentire ai Comuni di svolgere azioni propedeutiche, su base volontarie, mettendo insieme proprietari di terreni, enti locali, cooperative e giovani al fine di recuperare parte del patrimonio boschivo.

Spero inoltre che il provvedimento in discussione oltre consentire la salvaguardia del territorio permetta il rilancio delle attività agricole troppo spesso penalizzate in passato e che, invece, in momenti di grave crisi occupazionale come quelli attuali, possono consentire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Si ritiene inoltre che i finanziamenti previsti per l'attuazione della presente legge siano insufficienti per intervenire in modo adeguato per il raggiungimento degli obiettivi della legge che interessa circa il 70% della superficie della Liguria.

Per i motivi sopradescritti il mio voto in commissione è stato di astensione che può diventare favorevole al termine della discussione in Consiglio nel caso di un suo miglioramento.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Il disegno di legge in discussione rappresenta, a nostro avviso, un importante passo verso il rilancio e il recupero ambientale, già da tempo atteso e sollecitato anche con una nostra proposta di legge, fondamentale per il territorio rurale della nostra regione. Riteniamo, tuttavia, che il provvedimento possa essere migliorato, come già abbiamo fatto osservare nei lavori in commissione che ci hanno portato all'astensione. Stiamo lavorando a degli emendamenti nell'ottica di una migliore efficacia e, pertanto, non escludiamo, in caso di accoglimento degli stessi, di poter arrivare ad esprimere un voto favorevole.

Relazione di minoranza (Consigliere Pellerano L.)

Il nostro Gruppo consiliare è da sempre interessato alle tematiche ambientali ed ha seguito con particolare attenzione l'iter in commissione del provvedimento in oggetto, presentando anche precisi emendamenti finalizzati alla tutela del patrimonio silvo-pastorale.

E' nostro convincimento che il territorio ligure, che primeggia per percentuale di copertura boschiva, necessiti di un'adeguata normativa che individui gli opportuni percorsi di prevenzione per

scongiurare poi costosissimi interventi di ripristino e risarcimento dei danni causati da alluvioni e dissesto del territorio.

Relazione di minoranza (Consigliere Rixi E.)

Per affrontare nel merito questa legge non si può prescindere da un'analisi di contesto del territorio ligure, focalizzando l'attenzione su due ambiti toccati, ma a nostro avviso non risolti, dalla Banca della Terra.

Per iniziare una doverosa riflessione su quelli che avrebbero costituito le aree di intervento che questa legge lascia comunque irrisolti, voglio partire dalle finalità articolate proprio all'articolo 1 della legge stessa, ovvero il sostegno a fini produttivi agricoli dei terreni incolti o con altre precedenti destinazioni; il favorire l'occupazione del comparto agricolo e forestale con particolare riguardo all'inserimento dei giovani; il presidio e la salvaguardia del territorio montano e rurale in modo da prevenire i fenomeni di dilavamento, smottamento, erosione e il rischio di incendi; la semplificazione normativa che agevoli i percorsi di riconversione a destinazione agricole.

Voglio partire dalle finalità perché sono l'unica parte di questa legge che condivido nel merito. Di tutt'altro avviso, invece, sono riguardo al metodo, che manca di totale efficacia e che rischia di trasformare questa legge nell'ennesimo appesantimento normativo prodotto da questa giunta che ormai ci ha abituati a una sterile politica degli annunci e dei titoli a effetto, ma che nella sostanza non sa produrre reali effetti sul territorio, sulle imprese che in esso operano e quindi sui risvolti occupazionali.

Farò una breve analisi di contesto, perché senza conoscerlo si rischia, come è stato fatto con questa legge, di pretendere di coltivare olivi a mille metri d'altezza o avere risaie senz'acqua.

È sotto gli occhi di tutti la situazione emergenziale del dissesto idrogeologico che ormai da anni, dalle tragiche alluvioni del 2010 che si sono abbattute su Genova e la provincia di Savona, ha prodotto un'escalation di vittime, danni al territorio, alle imprese e alle infrastrutture. Ferite che non hanno il tempo di rimarginarsi, immagini drammatiche che fanno fatica a cancellarsi negli occhi delle vittime perché a ritmi sempre più serrati sono rinnovate dolorosamente da eventi, se possibili, ancora più drammatici.

È evidente che si debba fare fronte a sempre nuove emergenze, tamponando le situazioni via via più impellenti, i disagi più stringenti, quelli che limitano o addirittura trasformano radicalmente la comune ripresa delle attività sul territorio, la circolazione dei mezzi e delle persone, la vita dei liguri in generale. Ma la situazione emergenziale non può e non deve trasformarsi nell'alibi per non procedere a una programmazione di interventi a medio e lungo termine.

Senza volermi addentrare su quello che, ho avuto già modo di ribadire, è il fallimentare modus operandi di questa amministrazione, senza voler andare fuori "traccia" – anche se ritengo che non si possa affrontare lo scottante tema del dissesto idrogeologico ligure senza dare una visione d'insieme di argomenti e criticità tra loro indissolubilmente collegate – mi limiterò a dare alcuni dati su due filoni:

- *situazione idrogeologica e demografica dell'entroterra e zone rurali liguri*
- *economia agricola e della selvicoltura: identikit delle aziende liguri*

Dal 1971 a oggi l'entroterra ligure ha perso il 34,3% della popolazione, uno spopolamento record, oltre quattro volte superiore a quello della media italiana dell'8,1%.

Secondo un recentissimo studio presentato dal Dps-Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, il fenomeno dell'abbandono è stato progressivo negli ultimi quarant'anni delle zone oltre i 600 metri della nostra regione.

Lo studio rileva la situazione negativa della Liguria con una percentuale di abbandono decisamente preoccupante. Spopolamento significa abbandono del territorio con tutto quello che ne consegue.

Secondo quanto affermano anche i tecnici dell'Ispra-Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, questo progressivo sbroom demografico delle zone collinari è la causa principale anche degli smottamenti e delle frane che si generano più a valle e con i quali in queste settimane stiamo facendo i conti più che in passato. In poche parole: se non si vive l'entroterra, l'entroterra muore e trascina con sé anche i centri costieri. Una maggiore cura del territorio a monte si tradurrebbe anche in una riduzione del rischio frane e alluvioni al livello del mare.

Certo è impensabile che senza la presenza umana l'ambiente collinare ritrovi un proprio equilibrio: è necessario che sia proprio l'intervento antropico a ristabilire ciò che anni di consumo dissennato del suolo ha causato con le conseguenze evidenti di oggi. È fallita miseramente l'idea che gran parte dell'ambientalismo estremo ci ha propinato per anni, quella del binomio "ambiente uguale abbandono", come se senza la presenza dell'uomo la natura ritrovasse chissà quale ancestrale equilibrio di eden primordiale.

Il frutto di questo ambientalismo ideologico – che avrebbe dovuto contrapporsi radicalmente all'urbanizzazione selvaggia dagli anni Cinquanta agli Ottanta - è di fatto ugualmente complice del risultato attuale: uno scenario, fatto di centinaia di smottamenti e frane che percorrono la nostra regione, famiglie isolate, frazioni semi irraggiungibili, ferrovie interrotte, allerte continue ed evacuazioni ormai all'ordine del giorno.

Sulla nostra pelle, sulla pelle di tutti i liguri oggi paghiamo il pesante scotto di decenni di politica che ha trascurato, se non addirittura ostracizzato, la cultura contadina dei nostri nonni e padri che di generazione in generazione hanno lavorato con fatica sul nostro Appennino, nelle nostre campagne, nel nostro entroterra combattendo una dura battaglia con la natura per renderla meno ostile alla presenza dell'uomo. Un uomo rispettoso della natura stessa e dei suoi frutti che ha ottenuto con la dedizione alla fatica del lavoro agricolo e per i quali oggi sulle tavole di tutto il mondo molti dei prodotti dell'agroalimentare ligure sono apprezzati. Per capire l'importanza del settore sui mercati internazionali, basta un dato: +13,4% nell'export nell'ultimo anno, nonostante la crisi e mentre il resto delle esportazioni è in netto calo.

Dal lavoro della terra e quindi da una cura responsabile del nostro entroterra potrebbe trarre giovamento l'assetto idrogeologico di tutta la regione. Fino a oggi e negli ultimi 40-50 anni in Liguria, così non è stato.

L'abbandono delle aree collinari e montane è un fenomeno drammatico sia per la società che per l'equilibrio geologico del nostro Paese. Secondo Giuseppe De Luca, segretario generale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, studi alla London School of Economics, professore associato di Urbanistica alla Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, in Italia, "fino a vent'anni fa gli abitanti provvedevano alla manutenzione ordinaria del territorio, in alta collina e in montagna. C'erano le colture dei contadini i quali poi provvedevano a molte opere di manutenzione semplicemente perché amavano farlo, rientrava nella loro cultura. Tutto questo è finito, le aree collinari e montane si sono spopolate. Le aree non vengono più curate. Questa è la ragione di ciò che stiamo vedendo: l'aumento esponenziale dei disastri, appunto, in collina e montagna". Lo stesso professore sostiene che sia impossibile occuparsi di ciò che sta a valle (le città e i grandi insediamenti industriali), soprattutto quando si analizzano le ragioni tecniche delle alluvioni e delle inondazioni, "se non si governa ciò che sta alle spalle, ovvero le alture".

Infatti, le cifre parlano chiaro. Secondo lo studio il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, molte zone considerate periferiche e ultra-periferiche (superiori ai 600 metri di altezza) dal 1971 si sono letteralmente spopolate. Tra i dati più evidenti, come ho già ricordato, spicca quello della Liguria con un desolante -34,3%, ben oltre il saldo finale della media italiana del -8.1% di popolazione nelle aree periferiche e -5.3% nelle aree ultra-periferiche.

Un mutamento epocale non solo della società italiana, della sua economia diffusa, ma anche di un secolare approccio verso il territorio, soprattutto in un Paese in cui il territorio nazionale è per il 75% montano-collinare.

Secondo i dati dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la popolazione esposta a fenomeni franosi ammonta a 987.560 abitanti, tutti appunto nelle aree

montano-collinari. Quasi un milione di italiani vive, insomma, nell'incubo quotidiano di un cedimento del territorio in cui ha organizzato la propria esistenza.

Secondo il geologo Alessandro Trigila, responsabile del progetto Iffi (Inventario fenomeni franosi in Italia) dell'Ispra "i fattori antropici hanno un ruolo sempre più determinante nell'aumento delle frane collinari e montane. E non c'è solo l'urbanizzazione, con le strade o gli scavi o la quantità di edifici. C'è da mettere nel conto la mancata manutenzione del territorio e delle opere di difesa del suolo. Un ottimo rimedio per le frane più superficiali è nelle opere di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale. Interventi realizzati con un sistema misto di piante, legno e pietra che consolidano il territorio in modo ben più vasto e diffuso delle opere in cemento". La soluzione che viene proposta è investire sui boschi per prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico: consente non solo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema ma anche di ridurre i costi tra le 5 e le 20 volte, a seconda delle diverse situazioni, rispetto a quelli che si dovrebbero sostenere per realizzare opere con funzione protettiva. Sulle Alpi svizzere le foreste svolgono una funzione in termini di tutela della sicurezza del territorio comparabile a quella di infrastrutture il cui costo e manutenzione è stimato in 85 miliardi di euro.

Investire sui boschi non significa però, banalmente, abbandonare i boschi a loro stessi, impedendone solo la deforestazione e lasciandoli crescere senza intervento umano.

Secondo l'Uncem-Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, il sindacato della montagna, in vent'anni in Italia i boschi sono aumentati del 25-30%. Ma si tratta di boschi spontanei e invasivi, frutto dell'abbandono delle aree, che compromettono zone coltivabili. Dice un documento Ucem: «Mancano piani forestali per una gestione dei boschi con tagli regolari ogni 25-30 anni, eliminando quelli invasivi e valorizzando la filiera bosco-legna-energia». Risultato operativo: l'Italia importa il 70% del legno che usa mentre i boschi montani aumentano, creano danni all'agricoltura e non tutelano il territorio.

La Liguria è in proporzione la regione italiana più boscosa. Con il 70% del proprio territorio, pari a 375 mila ettari, coperto da foreste batte anche il Trentino. Il bosco è un presidio idrogeologico e un patrimonio paesaggistico. Ma richiede una manutenzione ormai sempre più rara. Poi, i boschi liguri, per la gran parte, non sono "originali". Sono stati tagliati dall'uomo intensamente. Quindi non hanno più quell'equilibrio naturale che consentiva a una specie di autoregolarsi. Così tendono a diventare troppo "pesanti" fino a non avere più un effetto di consolidamento del terreno. L'indice di "necromassa", cioè di alberi morti, è altissima. Il 18,8% contro il 7,55 dell'Appennino del Centro Nord e l'8,8% della media nazionale. In particolare a rientrare tra gli alberi morti sono i pini marittimi. Che con il loro legno secco diventano dei fiammiferi pronti ad accendersi.

La Liguria, secondo l'Istat, dal 1995 al 2004 ha incrementato le nuove superfici boschive di 147 ettari, contro il calo di 542 della Toscana. Cito il paragone con questa regione confinante perché so che ha costituito il punto di riferimento nell'elaborazione di questa legge. Uno scimmiettamento mal riuscito della regione di Renzi & C. che, occorre ammetterlo, a differenza di quanto hanno ottenuto fino a oggi, in quasi 10 anni di governo, i renziani della seconda ora del presidente Burlando, hanno dato un bello slancio all'agricoltura, rivitalizzando proprio le campagne e incrementando del 6% la popolazione nell'entroterra negli ultimi 40 anni.

Certo le dolci campagne toscane poco hanno a che vedere con l'entroterra, aspro e a tratti selvaggio della Liguria. Tuttavia, senza sovvertire l'ordine delle cose, calandoci nella vera realtà della nostra regione, del nostro appennino di cintura alla stretta costa, ascoltandone i bisogni possiamo consegnare alle future generazioni un paesaggio meno fragile che oggi purtroppo è ben rappresentato dall'immagine del treno in bilico per settimane, tra terra e mare, ad Andora.

Solo rivitalizzando il nostro entroterra, trasformandolo in una terra di opportunità potremo dare alle future generazioni la scelta, responsabile, di un ritorno alla terra con serie aspettative di futuro, di lavoro e di un'elevata qualità della vita. Non è di certo tagliando i collegamenti in collina, i servizi socio-sanitari di base, come questa giunta ha fatto con drammatico cinismo e cupa miopia sotto l'egida di un mal gestito risparmio che si può pensare di incentivare i giovani a farsi una famiglia nell'entroterra. E non è neppure andando a inaugurare qualche ponte e qualche oratorio che si restituisce la dignità ai nostri piccoli centri dimenticati.

Per quanto concerne invece il filone delle aziende agricole liguri occorre precisare che un terzo della popolazione ligure vive in uno dei 187 (su 235) Comuni sopra i 600 metri sul livello del mare, dove sono attive 61 mila imprese, il 37% del totale delle aziende liguri. Una percentuale che colloca la nostra regione al secondo posto in Italia, solo dopo il Piemonte, per peso sociale delle imprese "montane" rispetto all'intero quadro economico regionale. Sono imprese piccole, se non addirittura piccolissime per quantità di addetti, senza raggiungere neppure la media totale dei 10 dipendenti. Tra il 2012 e il 2013, il 4,5% delle imprese dell'entroterra ha chiuso i battenti e con esse se ne è andata anche una bella fetta, in termini percentuali, di possibilità di lavoro per chi abita in quelle zone, motivo che rende sempre più probabile la conferma dello sboom demografico di queste terre.

Attenendoci al settore agricolo, in Liguria, secondo Movimprese-Unioncamere, a fine 2013 risultavano attive 10.238 aziende del settore "coltivazioni agricole, produzione di prodotti animali" a cui si devono aggiungere 387 imprese impiegate nella "silvicoltura e utilizzo di aree forestali". Sommando le nuove iscrizioni di entrambi i comparti troviamo 41 nuove attività, contro le ben 126 cessazioni.

Se per le province della Spezia e Genova la voce "agricoltura" ricopre ancora un ruolo marginale (rispettivamente il 7,2% e il 3,1%), per le province di Imperia e Savona ha un peso decisamente importante visto che costituisce circa il 20% dell'economia dell'estremo ponente e il 13,3% del savonese.

Secondo le associazioni di categoria che registrano la tendenza da parte di tanti giovani a voler ritornare alla terra, i deficit che rendono difficile fare impresa in Liguria, anche in agricoltura, sono di due nature: uno strettamente correlato al settore e cioè i prezzi troppo elevati dei terreni agricoli; l'altro che accomuna l'agricoltura a ogni altro settore imprenditoriale e cioè l'eccessivo peso della burocrazia e i costi energetici tra i più cari d'Europa. Gap questi che rendono meno competitive le nostre imprese rispetto ai players dello stesso settore di altri Paesi europei. Pensiamo, per esempio, allo svantaggio di partenza di un'impresa agricola dell'imperiese che, secondo i dati della Banca Mondiale, impiega 137 ore in più all'anno, rispetto a una concorrente francese, solo per pagare le tasse!

Di tutto questo, in questa legge si dice poco, se non addirittura nulla.

Entrando nel merito del testo che oggi andiamo a votare, è evidente che, tolte le finalità della legge stessa, non c'è niente da salvare.

A differenza della Regione Toscana da cui questa legge viene mutuata, la creazione della Banca della Terra si limita a essere la costituzione di una Banca dati, un catasto dei terreni abbandonato o incolti i cui elementi non sono raccolti dalla Regione stessa, ma demandati ai Comuni o ai privati.

Leggendo il testo di questa legge non si trova un'azione precisa che la Regione s'incarica di assolvere concretamente per il raggiungimento per le finalità, ripeto condivisibili e lodevoli, espresse all'articolo 1 della legge stessa.

La Regione tutt'al più promuove, ma non fa. Al massimo stabilisce i criteri di scelta tra le imprese che potranno fruire degli incentivi il cui ammontare totale del fondo speciale è di 1,5 milioni di euro e destinarli. Ma allora, invece di fare una legge, non si poteva prevedere l'istruzione di un bando per imprese che abbiano requisiti e finalità analoghe a quelle inserite all'articolo 1 di questa legge?

Scarica invece tutto sulle spalle dei Comuni che hanno una lunga lista di doveri: dalla vigilanza, attraverso l'azione di "polizia rurale" fino all'individuazione di misure di prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico.

Come si può pensare di dare ulteriori responsabilità ai Comuni, soprattutto quelli piccoli e dell'entroterra, bloccati da una parte dal Patto di Stabilità che li imbriglia in qualsiasi iniziativa e dall'altra alle sempre minori entrate? Con quale personale, consulenti esterni "gratis e pro amore Dei" si pensa che possano provvedere anche a indicare alla Regione le coordinate catastali delle particelle in stato di abbandono?

Anche su questo punto, mi sembra evidente che la legge sia lacunosa, lasci molto al caso e all'interpretazione. Al comma 3 dell'articolo 6 si usa una bizzarra forma verbale passiva. Leggo: "Le

particelle di cui sia stato segnalato lo stato di abbandono". Da chi? Andiamo al comma precedente, il 2, sempre dell'articolo 6 "le particelle i cui proprietari o aventi causa abbiano segnalato alla Regione o al Comune competente per territorio la disponibilità a cederne la detenzione o il possesso a terzi".

Mi pare evidente che non ci sia una competenza diretta e precisa sul chi possa o debba fare le dovute segnalazioni di terreni abbandonati o incolti.

Ma sempre all'articolo 6, comma 2, c'è la definizione della Banca della Terra che "consiste in una base dati informatica, accessibile al pubblica e aggiornata periodicamente, nella quale sono inserite le coordinate catastali e le eventuali ulteriori informazioni". Insomma: facciamo una legge per fare una banca dati. E vada. Ma la cosa più sconcertante è che i dati non si sa chi li debba fornire! I proprietari dei terreni? Insomma, ci si rimette alla buona volontà dei cittadini. E la Regione che fa? La Regione Toscana con la Banca della Terra ha fatto una mappatura completa del suo territorio e poi ha fatto dei bandi per dare "nuova vita" a terreni abbandonati da tempo. La Regione Liguria no. Aspetta che privati o Comuni le indichino quali terreni può inserire in questa bacheca virtuale. In sostanza un'agenzia immobiliare-fondiarie on line? E poi? Nulla. Anzi, mette l'ennesima legge – inutile – sulle spalle delle imprese che quindi dovranno fare, in termini di burocrazia, i conti con un "lacciuolo" in più. Alla faccia della semplificazione normativa tanto sbandierata dal presidente Burlando che si è pure tenuto la delega di competenza, tanto ci teneva a sfrondare l'apparato normativo regionale.

Infine, ritengo che sul piano formale, questa legge sia molto lacunosa dal punto di vista civilistico in quanto non è chiaro cosa si ceda: se la detenzione o il possesso di un terreno, se il terreno è in stato di abbandono o costituisce res nullius e quindi non è di nessuno?

Insomma, questa legge anziché semplificare, complica; anziché favorire il riutilizzo di terreni in disuso, crea solo una gran confusione.

La Liguria spreca ancora una volta un'occasione per rilanciare il settore agroalimentare che, soprattutto in vista dell'Expo 2015 incentrato sul tema dell'alimentazione, potrebbe diventare un volano economico per il futuro del nostro territorio.

Incentivare forme di impresa responsabile, semplificare le pratiche di aperture di imprese ecosostenibili nei piccoli centri lontani dalla costa, sostenere la green economy accorciando gli iter normativi, spesso inutili, avrebbero potuto costituire una valida spinta per un ritorno alle campagne oggi pressoché abbandonate.

Purtroppo fino a oggi la giunta Burlando, su questo fronte, è riuscita solo a produrre interventi-spot magari per attaccarsi al carro di questo o quel finanziamento europeo. Un esempio su tutti, la gestione del Parco delle Cinque Terre che abbiamo visto quale piega abbia preso negli anni. Sono urgenti interventi seri che abbiano una continuità ed effetti duraturi nel tempo se si vuole arrivare a invertire la rotta dalla progressiva migrazione dall'entroterra alla costa che ormai dura da troppo tempo e non porta più risultati positivi a chi la intraprende.

Non mi risulta che in concreto la Regione preveda incentivi, sul modello di quelli in vigore per il comparto edile, per i privati che vogliono fare, a proprie spese, interventi di prevenzione sui terreni, nelle campagne o nei boschi di proprietà per metterli in sicurezza da eventuali rischi di smottamenti o frane. Non mi risulta che la Regione abbia mai messo in campo strumenti concreti per agevolazioni anche di tipo fiscale per chi, a proprie spese, decida per esempio di fare un'indagine sullo stato del proprio terreno magari ricorrendo a tecnici e geologi e, qualora se ne presenti la necessità, intervenga per mettere il suo terreno in sicurezza. Un incentivo concreto potrebbe essere l'applicazione di tassi di Iva agevolati per opere di manutenzione dei muri a secco o per chi costruisce bacini di ritenzione che impediscano un apporto di acqua piovana che il terreno non è in grado di assorbire.

Oppure agevolazioni come quelle che già esistono per l'efficientamento energetico nel campo dell'edilizia: perché mettere in sicurezza un appezzamento di terreno non può rientrare negli interventi edili?

A oggi mi pare che la Regione abbia fatto poco o forse niente per incentivare le opere di chi, a regola d'arte, voglia salvaguardare il territorio. Sebbene persistano atteggiamenti di scarsa attenzione all'ambiente, ritengo che nei liguri si stia sviluppando una forte attenzione e rispetto per il proprio

territorio, così come per tradizione si siano sempre comportati. Le coltivazioni delle viti sulle Cinque Terre, la tecnica diffusa dei muretti a secco sono esempi lampanti che dimostrano quanto i liguri siano sempre stati molto propensi alla cura del proprio territorio.

Pertanto penso sarebbe opportuno promuovere iniziative virtuose che, in un momento di crisi economica come quello attuale, incentivino le opere dei privati a difesa del territorio. Magari si pensi a incentivare i tanti, tantissimi liguri che vorrebbero un riconoscimento, almeno fiscale, verso il proprio impegno nella cura dei propri terreni ancor meglio se finalizzate all'apertura di un'attività agricola.

Se davvero vogliamo risolvere le criticità del nostro territorio, occorre intervenire con lungimiranza: i "tappulli" di questa giunta non possono salvare il nostro territorio ferito. Dobbiamo invece andare a monte, risalire alle cause di questi continui disastri che rendono sempre più precario il nostro entroterra. Occorre introdurre un sistema premiante, e non più punitivo come avviene oggi, per i comportamenti virtuosi dei tanti liguri che vogliono mettere in sicurezza i propri terreni e boschi. È necessario promuovere il ritorno all'entroterra, magari attraverso agevolazioni fiscali per l'apertura di nuove imprese sostenibili, invertendo lo sboom demografico dell'Appennino che ha raggiunto cifre record in Liguria a livello nazionale. Certo, non è tagliando i servizi sociosanitari o di trasporto nell'entroterra - come questa giunta sta facendo - che si incentiva il ripopolamento delle nostre campagne che oggi franano per un progressivo abbandono iniziato oltre 40 anni fa.

E neppure con una nuova "agenzia" della Terra possiamo pensare di avvicinare i giovani all'agricoltura, far sì che aprano un'azienda nell'entroterra se per farlo devono comunque scontrarsi col "muro di gomma" della burocrazia, che, si sa, avvilisce qualsiasi idea imprenditoriale.

Pertanto riteniamo che questa legge non vada al nocciolo della questione, non affronti i problemi reali della nostra economia rurale, non raccolga le istanze del settore, ma costituisca solo un ulteriore appesantimento della macchina burocratica regionale, mascherata da spot pre-elettorale di una giunta che visita l'entroterra solo per tagliare qualche nastro, ma che alla resa dei conti è la principale responsabile dell'isolamento e dell'abbandono delle nostre terre.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3.*

Note all'articolo 4

- *Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è pubblicato nella G.U. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.;*
- *la legge 5 marzo 2001, n. 57 è pubblicata nella G.U. 20 marzo 2001, n. 66.*

Note all'articolo 5

- *Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.;*
- *la legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6;*
- *la legge regionale 3 aprile 1998, n. 16 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 1998, n. 6;*
- *il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 è pubblicato nella G.U. 5 giugno 1997, n. 129.;*
- *la legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 è pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995, n. 9.*

Note all'articolo 6

- *La legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 è pubblicata nel B.U. 1° maggio 1996, n. 9;*
- *la legge 4 agosto 1978, n. 440 è pubblicata nella G.U. 16 agosto 1978, n. 227.*

Note all'articolo 7

- *Il regolamento CE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 è pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;*
- *il regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2006, n. L 358;*
- *il regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 gennaio 2001, n. L 10;*
- *il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30;*
- *il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 è pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 209;*
- *il regolamento CE n. 247/2006 del Consiglio del 30 gennaio 2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 febbraio 2006, n. L 42;*
- *il regolamento CE n. 378/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 5 aprile 2007, n. L 95;*
- *il regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 è pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270;*
- *il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 è pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.*

Nota all'articolo 12

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura – Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica.